

# **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

## **COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA**

**con sede presso il Palazzo di giustizia di Macerata, Via Pesaro 6**

**(ai sensi dell'art.15 della L. 27.01.2012 n°3 e del D.M. 24.09.2014 n°202, e succ.modifiche)**

# **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA**

## **Articolo 1- Oggetto e finalità.**

Il presente Regolamento si applica alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo del debitore e piano del consumatore), nonché alle procedure di liquidazione del patrimonio, disciplinate dal Capo II della L. 27.01.2012 n°3 e successive modifiche, gestite da questo Organismo. Il Regolamento si attiene inoltre alle regole contenute nel D.M. 24.09.2014 n.202 (in G.U. 27.1.15 n°21) ed eventuali modifiche.

Questo Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo, i rapporti con il debitore-consumatore richiedente la prestazione, i rapporti con i professionisti che l'Organismo incarica per ciascuna procedura con il ruolo di "Gestore della Crisi" e/o di "Liquidatore" , la formazione degli elenchi dei professionisti anzidetti, le norme deontologiche che presiedono allo svolgimento dell'attività dell'Organismo e dei professionisti ammessi agli elenchi.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza, efficienza e professionalità al fine di tutelare gli interessi del ceto creditorio in relazione alle procedure concorsuali in oggetto, nel rispetto delle aspirazioni del debitore-consumatore richiedente la prestazione.

## **Articolo 2 – Procedure concorsuali gestite – Contratto con il debitore-consumatore.**

L'Organismo gestisce le procedure di cui alla L.n°3/2012 definite come **“accordo del debitore”**, **“piano del consumatore”** e **“liquidazione del patrimonio”**, con le varianti ed integrazioni che dovessero essere introdotte tempo per tempo dal legislatore.

Il debitore o consumatore che richiede la prestazione all'Organismo deposita una istanza presso la segreteria contenente una descrizione della propria posizione attiva e passiva, completa :

- di tutte le informazioni inerenti l'assoggettabilità o meno dello stesso alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. n°267/1942), con particolare riferimento al tipo di attività esercitata ed ai limiti dimensionali della stessa (rif. : artt.1, 10 e 15 Legge Fall.);
- di tutte le informazioni inerenti la sede d'impresa e/o la residenza delle persone fisiche (compet.territ.);
- di tutte le informazioni inerenti il patrimonio attivo ed il suo valore, nonché l'esposizione debitoria;

- della indicazione della procedura, tra quelle disciplinate dalla L.n°3/2012, che si intenderebbe attivare, con anticipazione delle modalità realizzative;
- del pagamento della somma forfettaria di € 500,00 per spese di segreteria, comunicazioni, fascicolazione, attività di valutazione preventiva e formulazione della proposta contrattuale da parte dell'Organismo.

L'Organismo, fatta salva la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, valuta l'istanza del debitore-consumatore e, se appaiono esistenti le condizioni di ammissibilità, sottopone al richiedente entro 20 giorni una bozza contrattuale inerente il conferimento dell'incarico per la gestione della procedura concorsuale, nella quale comunica il grado di complessità dell'opera, indica gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, fornisce i dati della propria polizza assicurativa, allega un preventivo dei compensi spettanti all'Organismo per l'opera propria e del professionista che da esso sarà incaricato di gestire la procedura, indicando per le singole fasi o attività tutte le voci di costo, comprensive di spese preventivabili, oneri e contributi.

Nel contratto deve essere previsto che le successive fasi (studio ed impostazione pratica, presentazione domanda al Tribunale e procedura di omologa, fase di liquidazione, eventuali fasi di annullamento-risoluzione-revoca-cessazione effetti, eventuale trasformazione della procedura e liquidazione del patrimonio) saranno seguite e curate per conto dell'Organismo da uno o più professionisti da questo delegati, cui il debitore-consumatore committente dovrà fare riferimento per ogni esigenza legata al rapporto con l'Organismo. Nel contratto sarà previsto che il committente offrirà la massima collaborazione all'Organismo ed al Gestore della Crisi, o Liquidatore, per l'effettuazione di tutte le verifiche, i controlli e le attestazioni richieste dalla legge; in particolare si impegnerà a fornire specifica delega in loro favore per consentirne l'accesso ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati indicate dall'art. 15 comma 10 della L.n°3/2012.

Nel contratto sono regolati anche i tempi di pagamento del compenso in favore dell'Organismo, di regola anticipati per la fase di studio ed impostazione della pratica, nonché per la fase di presentazione della domanda al Tribunale ed omologa. Tutte le spese vive necessarie ai fini della procedura concorsuale devono essere anticipate dal debitore-consumatore committente a semplice richiesta del Gestore o Liquidatore, oppure devono essere a questi ultimi rimborsate immediatamente. Il mancato adempimento da parte del committente agli obblighi di pagamento ed anticipazione di spese e compensi comporta che l'Organismo ed il suo delegato non compiranno ulteriori atti inerenti l'attività concordata, dovendosi parificare l'inadempimento del committente alla volontà di rinunciare alle prestazioni dell'Organismo e del suo delegato. In tali casi l'Organismo potrà diffidare il committente ad adempiere entro termine prefiggendo, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di sottoscrizione del contratto di incarico, l'organismo porterà a conoscenza dei creditori e del Tribunale di Macerata l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso, oltre alle dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interessi (art.10 D.M.) ed indipendenza del Gestore (art.11 D.M.).

L'Organismo ed il professionista dallo stesso delegato per gestire la crisi e/o la liquidazione sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria o ai creditori tutti gli atti, i fatti e le condotte della parte committente che possono incidere sulla revoca, annullamento, risoluzione (anche per mancato pagamento) o cessazione degli effetti della procedura concorsuale.

### **Articolo 3 – Delega delle funzioni a professionisti.**

L'Organismo, entro 10 giorni dalla stipula del contratto di incarico con il debitore-consumatore committente, provvede a delegare l'esercizio delle proprie funzioni inerenti la procedura concorsuale (con eccezione di quelle di controllo) ad un professionista, scelto tra quelli selezionati ai sensi degli articoli seguenti ed inserito nell'Elenco dei Gestori della crisi tenuti da questo Organismo, nel rispetto dei principi di turnazione degli incarichi e di miglior competenza specifica a seconda del tipo di procedura concorsuale attivabile e della fase di essa.

Il professionista delegato assume la veste di "Gestore della crisi" e, salvo diverso avviso del Tribunale, anche di "liquidatore"; ove il Tribunale ritenesse di incaricare per la fase di esecuzione-liquidazione delle procedure di accordo del debitore e di piano del consumatore un soggetto diverso dal Gestore della Crisi, l'Organismo proporrà per la funzione di liquidatore un altro professionista tra quelli iscritti nell'Elenco. Il professionista delegato è soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla legge con riferimento alla procedura concorsuale attivabile nel caso specifico, è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'Organismo ed al rispetto di quelli assunti dall'Organismo nei confronti del committente; è inoltre tenuto al rispetto del presente regolamento ed in particolare delle norme deontologiche specifiche.

Il professionista delegato riceve i suoi compensi unicamente dall'Organismo, e non può quindi ricevere direttamente dal debitore-consumatore committente, o da terzi per suo conto, alcuna somma, con esclusione di quelle necessarie per affrontare spese vive inerenti lo svolgimento dell'incarico : egli tiene per l'uopo una registrazione contabile delle entrate ed uscite. Il professionista delegato è tenuto a verificare che il committente esegua integralmente e tempestivamente i pagamenti concordati con l'Organismo, dando immediata comunicazione all'Organismo stesso circa eventuali ritardi o inadempimenti, totali o parziali : egli, in mancanza di adempimento da parte del committente agli obblighi di pagamento sullo stesso gravanti, non compirà più alcun atto relativo all'incarico, equivalendo la condotta del committente a rinuncia ad avvalersi dell'operato dell'Organismo e dei suoi delegati.

## **FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO**

### **Articolo 4 – Organi**

Ai fini della gestione amministrativa dell'Organismo, con i compiti di cui all'art.5, è istituito il Consiglio Direttivo. L'Organismo si avvale di una segreteria amministrativa, mediante beni materiali e personale messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

## **Articolo 5 - il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (in breve CD) è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata entro 6 mesi dalla elezione quadriennale di quest'ultimo. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni con scadenza naturale al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina, salvo proroga sino alle nuove nomine se successive; essi sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine sceglie, tra i tre membri nominati, il Consigliere che assume le funzioni di presidenza. Le deliberazioni del CD sono valide purchè alla seduta vi sia la presenza della maggioranza dei componenti, e riportino almeno due voti favorevoli.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo, occupandosi a titolo esemplificativo, ma non certo esaustivo, di :

- esaminare le domande degli avvocati e deliberare sull'ammissione all'Elenco dei Gestori della Crisi;
- promuovere l'attività di formazione per i Gestori della Crisi o aspiranti tali, e vigilare sulla loro partecipazione.

L'Organismo deve tendere ad avere la capacità di coprire quantomeno il costo teorico della gestione amministrativa attraverso gli incassi della propria attività. In difetto di disponibilità finanziarie proprie, qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata. Con riferimento a situazioni non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo provvede procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano il Regolamento e la normativa di riferimento, con particolare riguardo alla L.n°3/2012 ed al DM 202/14. L'attività prestata dal Consiglio Direttivo è di regola gratuita, salva delibera in deroga del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata a fronte di situazioni particolari o carichi di lavoro elevati che si dovessero presentare.

## **Articolo 6 – Il Referente**

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata entro 6 mesi dalla elezione quadriennale di quest'ultimo. Dura in carica per quattro anni con scadenza naturale al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina, salvo proroga sino alle nuove nomine se successive; è rieleggibile e può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente (o, nei casi di assenza o sua impossibilità, il componente del CD appositamente delegato), rappresenta l'Organismo, ne indirizza e coordina l'attività, conferisce gli incarichi ai gestori della crisi, sottoscrive i contratti con i committenti e con i gestori della crisi o liquidatori.

Il Referente comunica al Responsabile dei Registri, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori adottate sulla base delle norme di Autodisciplina di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 7 - La Segreteria Amministrativa.**

La Segreteria Amministrativa, composta da almeno una unità di personale designata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata e scelta tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dell'Organismo, coincidente con quella dell'Ordine degli Avvocati di Macerata. La Segreteria dell'Organismo, sotto il controllo del CD o di un componente per l'uopo delegato, amministra il servizio di composizione della crisi, tiene ed aggiorna il Registro Informativo degli Affari e l'Elenco dei Gestori della Crisi e dei Liquidatori (art.9 del DM 202/14), riceve le domande presentate in forma cartacea ovvero trasmesse telematicamente a mezzo PEC, riceve i pagamenti da parte del committente, sottopone al Consiglio Direttivo le domande pervenute entro 3 giorni dalla ricezione, comunica ogni novità al CD ovvero al componente delegato, esegue tutte le attività pratiche richieste dal CD o dal componente delegato.

## **I GESTORI DELLA CRISI**

#### **Articolo 8 – Elenco dei Gestori della Crisi : requisiti e procedura.**

Tenuto conto della sostanziale assimilabilità giuridica delle procedure concorsuali di cui alla L.n°3/2012 rispetto a quelle disciplinate dalla Legge Fallimentare, e considerata la necessità di gestire situazioni giuridicamente assimilabili a quelle proprie delle procedure di concordato preventivo e fallimento, si stabilisce che possono essere ammessi, su domanda, all'Elenco dei Gestori della Crisi tenuto presso questo Organismo gli avvocati iscritti all'albo ordinario dell'Ordine di Macerata che dimostrino di avere entrambi i seguenti requisiti :

- A. Iscrizione all'Albo da almeno dieci anni;
- B. Avere svolto la funzione di curatore fallimentare, ovvero di Commissario Giudiziale o Commissario Liquidatore, con riferimento ad almeno quattro procedure di fallimento o di concordato preventivo, con nomine relative ricevute da più di un anno;

Gli avvocati in possesso dei requisiti appena indicati sub A e B sono abilitati alla gestione di tutte le procedure di cui alla L.n°3/2012, sia nella veste di gestore della crisi, sia nella veste di liquidatore ove del caso, **e ad essi solamente si fa ricorso in sede di primo popolamento dell'Elenco, in conformità al disposto di cui all'art.19 del D.M. n°202/2014.**

Con la finalità di gestire, solamente ed esclusivamente, le procedure concorsuali del tipo “piano del consumatore” come disciplinate in particolare dagli artt.12 bis e 12 ter della L.n°3/2012 è prevista la possibilità di consentire in un secondo momento (una volta trascorso un congruo periodo dall'attivazione dell'organismo e valutate le esigenze emerse anche in ordine ai carichi di lavoro effettivamente richiesti)

l'accesso degli avvocati iscritti all'Albo ordinario dell'Ordine di Macerata che, pur non essendo in possesso del requisito sopra indicato sub –B-, dimostrino di essere in possesso, oltre al requisito sub –A-, di almeno uno dei seguenti requisiti :

- C. Avere assistito in giudizio quale dominus, in virtù di procura alle liti, il creditore procedente in almeno dieci procedure di espropriazione immobiliare;
- D. Essere in possesso di attestazione di partecipazione a specifico corso di formazione di cui all'art.4, comma 5, lett.b), del D.M. 202/2014;
- E. Essere stato nominato delegato alle vendite immobiliari in almeno quattro procedure di espropriazione immobiliare, con nomine conferite da più di un anno;
- F. Essere stato nominato almeno quattro volte ai sensi dell'art.15 comma 9 della L.n°3/2012.

I requisiti anzidetti sub C-E-F devono intendersi equipollenti rispetto a quelli indicati all'art.4 comma 5 del DM 202/2014, e gli avvocati titolari dei requisiti stessi devono intendersi esentati dall'acquisire la formazione specifica di cui alla lett.b) del comma 5 sopra indicato. Ai fini dell'aggiornamento professionale dei gestori della crisi, si stabilisce l'equipollenza tra la formazione professionale come disciplinata normativamente per l'ambito forense e quella prevista dall'art.4, comma 5, lett. d), del DM 202/2014. Pertanto l'avvocato iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi che sia in regola con l'aggiornamento professionale forense non ha bisogno di ulteriore formazione per permanere nell'elenco, ed ove esentato per limiti di età dalla formazione professionale è parimenti esentato dall'aggiornamento indicato nel D.M.n°202/2014 (art.4).

Il CD, sentito il COA di Macerata, può comunque individuare o promuove corsi, seminari o convegni di aggiornamento-formazione stabilendone l'obbligo di partecipazione ai fini della permanenza nell'Elenco o dell'accesso ad esso. Il Consiglio Direttivo potrà determinare modalità di aggiornamento professionale specifiche per consentire agli iscritti all'Elenco che siano in possesso dei requisiti sub C-D-E-F di essere parificati a quelli in possesso del requisito sub –B-. Sarà il CD, con il parere favorevole del COA di Macerata, a stabilire se e quando consentire l'accesso all'Elenco dei professionisti privi del requisito sub –B-, limitando eventualmente l'ingresso ad una sola o più delle categorie individuate sub C-D-E-F.

#### **Articolo 9 – Provvedimenti riguardanti l'Elenco dei Gestori della crisi.**

Il Consiglio Direttivo procede agli atti di istruzione ed a tutte le deliberazioni concernenti l'iscrizione di avvocati nell'Elenco dei Gestori della Crisi, nonché ai provvedimenti successivi inerenti eventuali cancellazioni a domanda, decadenze o sospensioni, anche in relazione alle norme di Autodisciplina.

L'Elenco dei Gestori della Crisi viene popolato per la prima volta secondo la tempistica stabilita dal Consiglio Direttivo, con procedura da attivare comunque non oltre il sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione dell'Organismo al Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. L'apertura di nuovi termini per le domande di ammissione viene deliberata di

regola ogni quattro anni, entro tre mesi dal rinnovo del CD, salva diversa determinazione del CD sentito il COA di Macerata.

### **Articolo 10 - I Gestori della crisi incaricati**

La nomina del singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è fatta dal Referente scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Le nomine vengono effettuate secondo un principio di turnazione, in modo che il Gestore già nominato una volta non riceva nuovi incarichi sino a che gli altri Gestori in elenco non abbiano anch'essi ricevuto un incarico, e secondo un principio di casualità legato ad una o più sequenze alfabetiche.

Gli avvocati inseriti nell'elenco dei Gestori della Crisi, titolari del requisito di cui al punto –B- dell'art.8 che precede (esperienza come curatori fallimentari o commissari in concordati preventivi), possono essere nominati per qualsiasi tipo di procedura e per qualsiasi fase, anche di liquidazione.

Gli avvocati titolari dei requisiti sub C-D-E-F dell'art.8 che precede, ove ammessi nell'Elenco, possono essere nominati o proposti solamente per le procedure “piano del consumatore” di cui al Capo II, Sez.Prima, della L.n°3/2012. Con riferimento a tali procedure di “piano del consumatore”, l'Elenco si considera costituito da tutti gli iscritti ad esso, mentre per le altre tipologie concorsuali l'elenco è limitato ai soli soggetti in possesso del requisito sub –B- di cui all'art.8 anzidetto. Qualsiasi incarico conferito all'avvocato in possesso del requisito sub –B- viene registrato come UN incarico assegnato ed inibisce l'assegnazione di nuovi incarichi sino a che tutti gli altri componenti l'elenco non abbiano a loro volta ricevuto UN incarico, salvo che siano rimasti solo componenti non abilitati per quella tipologia di procedura.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta da parte del committente e del professionista incaricato della gestione della crisi, un coadiutore iscritto presso l'Albo di altra professione.

Il professionista delegato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 [c.p.c.](#); deve riferire comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a motivi giusti e documentati, la sostituzione del professionista incaricato. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del professionista incaricato anche se non associato, di professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi cinque anni, o comunque essere legati da vincoli di parentela o affinità con il

debitore/consumatore, o avere contenziosi in corso per se stessi o per conto di terzi contro il debitore consumatore. La violazione di tali obblighi comporta decadenza dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

Il professionista che dovesse rifiutare senza giustificato motivo l'incarico che gli viene offerto dall'Organismo decade dall'Elenco dei Gestori della Crisi. Una volta accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi se non per gravi motivi, a pena della decadenza dall'Elenco. La sostituzione del professionista incaricato, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione o non volesse più svolgerla, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo. L'incompatibilità si estende agli associati dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il Gestore della crisi non potrà comunque svolgere in seguito, e per almeno tre anni dalla fine della procedura concorsuale, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma comporta decadenza dall'Elenco.

La decadenza o sospensione del professionista dall'Elenco dei Gestori avviene su delibera del Consiglio Direttivo, sentito l'interessato. Questi può chiedere il riesame della decisione entro 15 giorni dalla comunicazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata.

#### **Articolo 11 – Obblighi dei Gestori della Crisi e dei Liquidatori – obbligo di assicurazione specifica.**

I professionisti incaricati della gestione della crisi o della liquidazione si atterranno scrupolosamente alle norme dettate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, a quanto contenuto nel DM 26/9/2014 n°202, alle norme di comportamento allegate al presente Regolamento, al contratto stipulato con l'Organismo. Tutti i professionisti incaricati rispondono personalmente nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, dell'Organismo e, se del caso, dei componenti del Consiglio Direttivo dei pregiudizi arrecati agli stessi in conseguenza della propria condotta : essi dovranno depositare presso la segreteria dell'Organismo, al momento dell'iscrizione all'Elenco dei gestori della Crisi, copia della polizza assicurativa professionale che contenga espressa previsione di copertura di tali danni con massimale sino ad Euro un milione. Al momento del conferimento dell'incarico da parte dell'Organismo dovranno depositare la ricevuta di pagamento del premio assicurativo per il periodo in corso.

#### **Articolo 12 - Obbligo di Riservatezza**

I componenti del Consiglio Direttivo, i Gestori della Crisi, i Liquidatori, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. I componenti dell'Organismo, i Gestori della Crisi, i Liquidatori, possono accedere, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Legge n°3/2012, previa autorizzazione del Giudice o su delega del committente, ai dati ed alle informazioni contenute nelle banche dati come



previsto dall'art. 15 comma 10 della L.n°3/2012, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **Articolo 13 – Compenso per i Gestori della Crisi ed i Liquidatori.**

I Gestori della Crisi ed i Liquidatori riceveranno da parte dell'Organismo, previa delibera del CD, un compenso pari all'85% del compenso che l'Organismo incasserà effettivamente dal debitore-consumatore committente, direttamente o a mezzo di terze persone, ovvero dalla procedura concorsuale in sede di riparto o di pagamenti in prededuzione. Dette somme saranno maggiorate di IVA. Sono escluse dai conteggi le somme forfetarie versate dal richiedente all'atto della richiesta dei servizi (art.2) e l'eventuale compenso 5% di cui all'art.15 (3° cpv.).

In ogni caso il professionista delegato, iscrivendosi all'Elenco ed aderendo quindi al presente Regolamento, rinuncia a pretendere qualsiasi pagamento di compenso da parte dell'Organismo nel caso questo non incassi, per qualsiasi motivo, le somme pattuite o dovute dal debitore-consumatore committente in suo favore. In tal caso il Consiglio Direttivo dell'Organismo può incaricare lo stesso Gestore o Liquidatore delegato, che abbia cessato le sue funzioni per il caso di specie, di procedere in danno del committente al recupero coattivo delle somme da questo non pagate, trattenendo direttamente sulla somma effettivamente recuperata la quota allo stesso spettante (85%), e versando all'Organismo la quota residua (15%).

## **COMPENSO DOVUTO ALL'ORGANISMO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

### **Articolo 14 – Entità del compenso spettante all'Organismo.**

Il compenso spettante all'Organismo ed a carico del debitore-consumatore committente sarà pattuito al momento del conferimento dell'incarico e costituisce parte integrante ed essenziale del contratto tra le parti.

Di regola, e tenuto presente il sistema di calcolo indicato dal D.M. n°202/14 agli artt.15 e 16, il compenso dell'Organismo per l'attività svolta a favore della parte richiedente si determina come segue, indipendentemente dal tipo di procedura concorsuale che si intenda attivare :

fino ad € 50.000,00 dell'attivo stimato	9%
Da € 50.001 a 250.000 dell'attivo stimato	6%
Da € 250.001 a 1.000.000 dell'attivo stimato	4%
Oltre € 1.000.000 di attivo stimato	1%
Sul passivo stimato	0,50%

Nel caso alla procedura di “accordo del debitore” o di “piano del consumatore” faccia seguito, per trasformazione ex art.14 quater della L.n°3/2012, la procedura di “liquidazione del patrimonio”, il compenso pattuito ai sensi della tabella che precede andrà maggiorato del 25%. Il compenso imponibile va in ogni caso maggiorato del 10% per rimborso forfettario di spese imponibili.

Sull'intero compenso imponibile è sempre dovuta l'IVA con l'aliquota tempo per tempo vigente.

I compensi sopra determinati possono essere adeguati al singolo caso di specie con una oscillazione, in più o in meno, non superiore al 20%.

### **Articolo 15 – Modalità di pagamento**

Di regola il compenso dovuto all'Organismo deve essere pagato dal committente mediante bonifico o assegno circolare alle seguenti scadenze :

- Il 35% del compenso+IVA al momento della sottoscrizione del contratto di incarico, e fa riferimento alla fase di studio e valutazione ante omologa;
- Il 25% del compenso+IVA prima del deposito della domanda presso il Tribunale, e fa riferimento alla fase giudiziale di omologa o apertura della liquidazione;
- Il 40% del compenso+IVA durante la fase di esecuzione-liquidazione, e fa riferimento a tale fase.

Nel caso di trasformazione della procedura in quella di Liquidazione del patrimonio, il compenso aggiuntivo di cui all'articolo precedente dovrà essere saldato nel corso di quest'ultima fase liquidatoria.

Nel caso in cui la fase di esecuzione-liquidazione fosse affidata dal Tribunale a soggetto estraneo a questo Organismo, la porzione di compenso relativa a detta fase (40% del valore stimato totale) non sarà dovuta all'Organismo.

Ove in esito alla liquidazione risultasse un valore dell'attivo superiore alla stima iniziale, il compenso dell'Organismo andrà ricalcolato con le medesime percentuali di contratto sul maggior valore, ma con riferimento alla sola fase di liquidazione.

### **Articolo 16 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento**

Il presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, sarà sottoposto alla verifica del Ministero della Giustizia, tenutario del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art.4 comma 3, lett.e) del DM 202/2014. Esso entrerà in vigore nel momento in cui il COA di Macerata riceverà comunicazione di avvenuta iscrizione dell'Organismo nel Registro di cui al periodo precedente, ai sensi dell'art.6 del DM 202/2014.

Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere apportate con delibera del COA di Macerata, e salva verifica ministeriale.

## **ALLEGATO A** - NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELEGATI.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Gestore della Crisi o di Liquidatore per l'Organismo di Gestione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Macerata sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- (1) Il Professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione.
- (2) Il Professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale.
- (3) Il Professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
- (4) Il Professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al Gestore incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata salvo che non riguardi fatti contrari alla legge, o ne sia prevista la comunicazione ai creditori o al Tribunale.
- (5) Il Professionista incaricato ed i suoi ausiliari non possono assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
- (6) Il Professionista incaricato sottoscrive per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- (7) Il Professionista incaricato deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel DM 26/9/2014, e ad ogni richiesta del Referente o del CD.
- (8) Il Professionista incaricato, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al punto (6) e la rende nota al Tribunale.
- (9) Il Professionista incaricato fornisce sollecitamente all'Organismo tutti i dati, rilevanti ai fini delle statistiche di cui all'art.13 del D.M. n°202/2014, inerenti gli affari dallo stesso trattati.
- (10) Il Professionista delegato deve eseguire personalmente la prestazione.

La violazione dei precetti di cui ai punti 2-5-6-7-8 comporta decadenza dall'Elenco dei Gestori della Crisi. La violazione dei precetti di cui ai punti 1-3-4-9-10 comporta sospensione dall'assegnazione degli incarichi per un periodo di anni uno. La reiterazione della violazione comporta decadenza dall'Elenco.

**(Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata con delibera del 21.12.2015)**